



LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PASCOLO NEL PARCO NAZIONALE GRAN SASSO – MONTI DELLA LAGA

Azione C3:

Attività di concertazione per ottenere l'ottimizzazione della gestione dei pascoli ai fini della conservazione del valore naturalistico degli habitat 6210*, 6230*, 5130

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PASCOLO NEL PARCO NAZIONALE GRAN SASSO – MONTI DELLA LAGA

INDICE

A)	FINAL	ITA'	\mathbf{F}	PRIN	CIPI
Z1. j	TILLY ZALL		ı.	11/11	von i

- A1. Finalità
- A2. Principi generali
- A3. Soggetti interessati
- A4. Normativa di riferimento

B) MODALITA' DI PASCOLO SOSTENIBILE

- B1. Definizione di pascolo
- B2. Assegnazione dei terreni ai residenti e fida pascolo
- B3. Vendita delle erbe esuberanti
- B4. Carico bestiame
- B5. Tempi di monticazione
- B6. Custodia e ricoveri
- B7. Sconfinamenti
- B8. Norme igienico-sanitarie

C) CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PRATERIE E DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO AL PASCOLO

- C1) Principi generali
- C2) Strutture amovibili
- C3) Abbeveratoi e punti d'acqua
- C4) Fenomeni erosivi

D) MODALITA' DI TURISMO SOSTENIBILE

- D1. Governo della presenza turistica nei territori
- D2. Tutela e valorizzazione dei prodotti ricavati dal pascolo

E) ATTIVITA' DI PROMOZIONE E GARANZIE

- E1. Strumenti partecipativi
- E2. Clausole valutative

A) FINALITÀ E PRINCIPI

A1. FINALITA'

Le presenti Linee Guida rappresentano un elemento di valutazione indicativa per le Amministrazioni Comunali e le ASBUC che, nel rispetto della propria autonomia costituzionalmente garantita e secondo le normativa vigente, emanano i rispettivi Regolamenti. Le stesse sono il frutto del processo partecipativo avviato dall'Ente Parco Nazionale Gran Sasso-Laga in collaborazione con gli allevatori, le amministrazioni locali (Comuni e Asbuc), il Corpo Forestale dello Stato e le AA.SS.LL., nell'ambito del progetto LIFE PRATERIE ("Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga").

Obiettivi delle Linee Guida sono favorire la tutela dei territori a pascolo e della biodiversità, migliorare le condizioni di lavoro degli allevatori e rafforzare le economie legate all'allevamento e alla zootecnia: da un lato, attraverso la costruzione condivisa di criteri per la regolamentazione delle attività di pascolo da parte degli enti coinvolti, ciascuno nei propri ambiti di competenza; dall'altro, attraverso l'individuazione di forme di collaborazione nella cura concreta dei pascoli, anche alla luce dell'art. 24 l. n. 164/2014 (c.d. "sblocca Italia"), che ha previsto la possibilità per i Comuni di definire con apposita delibera forme di collaborazione con i cittadini per la manutenzione e riqualificazione di beni e aree di interesse generale¹.

In particolare, le Linee Guida sono indirizzate alla regolamentazione e gestione dei pascoli secondo i seguenti obiettivi:

- attuazione del principio di leale collaborazione tra comuni, amministrazioni separate di uso
 civico, allevatori ed Ente Parco nel rispetto dei presenti criteri e linee guida definiti in
 maniera condivisa per la migliore gestione dei pascoli;
- miglioramento della tutela e della conservazione delle praterie, al fine di perpetuarne la durata nel tempo;
- armonizzazione dei regolamenti di pascolo sulla base delle linee guida concordemente individuate;
- promozione e consolidamento di pratiche di pascolo adeguate e sostenibili;
- promozione di modalità di turismo adeguate e a basso impatto sulle aree con alto valore naturalistico;
- adozione di strumenti collaborativi di governo del territorio interessato dalle attività di pascolo.

Obiettivo ulteriore, auspicato dai soggetti che hanno condiviso le presenti Linee Guida, è che il processo partecipativo attivato stimoli un confronto attivo anche con le Regioni interessate, ai fini del recepimento di alcuni criteri nelle regolamentazioni di competenza delle stesse.

A2. PRINCIPI GENERALI

Il perseguimento degli obiettivi dovrà tenere conto dei principi generali desumibili dalla normativa vigente in materia di pascolo:

• le praterie del territorio del Parco Gran Sasso-Laga fanno parte di ecosistemi di fondamentale importanza che ospitano una straordinaria biodiversità vegetale, e per tale ragione costituiscono un bene di interesse generale;

¹ In questa prospettiva si pongono i "Patti di collaborazione" già previsti da molti Comuni nell'ambito dei regolamenti sull'amministrazione condivisa dei beni comuni, che si sono diffusi in Italia a partire da quello approvato dal Comune di Bologna il 22 febbraio 2014 e che potranno costituire un utile modello da replicare anche per la cura dei pascoli da parte di Comuni, Asbuc e Parco.

- le praterie suddette sono un capitale dal punto di vista sia naturalistico che economico, nonché l'insostituibile sostegno trofico per gli allevamenti di ovini, caprini, bovini ed equini, le cui greggi e/o mandrie sono spesso costituiti/e da razze territoriali rare;
- la disponibilità di acqua nei pascoli estivi in montagna è una ricchezza preziosa da tutelare ed utilizzare nella maniera più corretta possibile al fine del mantenimento delle caratteristiche di qualità e igienico-sanitarie; i punti d'acqua costituiscono habitat di interesse comunitario (laghetti) che contribuiscono alla biodiversità ambientale;
- l'allevamento del bestiame nel territorio del Parco Gran Sasso-Laga è un'attività tradizionale delle popolazioni locali; essa è fonte di reddito per gli allevatori, nonché pratica che garantisce, se opportunamente regolamentata, il mantenimento della biodiversità negli habitat delle praterie;
- l'allevamento del bestiame rappresenta una fondamentale forma di economia sostenibile per le popolazioni locali, che contribuisce ad arrestare lo spopolamento delle zone montane interne dell'Appennino;
- gli allevatori sono i custodi del territorio;
- il rispetto di tempi di monticazione, carichi di bestiame e norme sanitarie, insieme alla migliore gestione delle procedure amministrative per l'assegnazione dei terreni e degli interventi sul territorio, favorisce sia la conservazione delle praterie sia la valorizzazione del capitale pascolo.

A3. SOGGETTI INTERESSATI

Le Linee Guida si rivolgono a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei pascoli, tra i quali in particolare: l'Ente Parco, le amministrazioni locali (Comuni e Asbuc), i soggetti privati che svolgono attività di allevamento del bestiame, il Corpo Forestale dello Stato, le A.S.L. e le Regioni interessate dal territorio del Parco.

A tutti questi soggetti si riconoscono ruoli e compiti complementari, seppur diversi, tutti ugualmente fondamentali al fine del migliore contemperamento degli interessi di natura ambientale e di quelli economici legati alle praterie.

In particolare:

- all'**Ente Parco** spetta di regolamentare l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali per i fini individuati dalla legge n. 394/1991, la cui cura è affidata all'Ente stesso attraverso il Piano del Parco e il Regolamento;
- ai Comuni e alle Amministrazioni separate per gli usi civici spetta di regolamentare le condizioni amministrative per l'esercizio del pascolo nei terreni di uso civico, ovvero la fida pascolo, l'assegnazione/concessione in utenza e la vendita delle erbe esuberanti, nonché di dettare norme tecniche sui pascoli e l'attività di pascolamento sui pascoli comunali, secondo le normative riportate al successivo punto A4;
- agli allevatori spetta il compito di collaborare responsabilmente al mantenimento dei pascoli ed alla loro corretta gestione, al rispetto delle infrastrutture presenti a servizio del pascolo nell'interesse comune.

Le **regioni** su cui insistono i territori oggetto di pascolo sono interlocutori privilegiati dei soggetti chiamati a vario titolo a regolamentarne l'utilizzo, al fine di favorire il contemperamento degli interessi e la coerenza e omogeneità di obiettivi e previsioni.

A4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti Linee Guida tengono conto del vigente quadro normativo in materia di pascoli. In particolare, esse tengono conto delle seguenti fonti sovranazionali, nazionali e regionali: europea

- Dir. n. 79/409/CEE, Direttiva Uccelli, recepita con legge 157/92;
- Dir. n. 92/43/CEE, *Direttiva Habitat*, recepita con D.P.R. n. 357/1997 e D.P.R. n. 120/2003; nazionale
- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di territori montani;
- R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267
- Legge 16 giugno 1927, n. 1766, Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n.751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n.1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n.751, e del R.D. 16 maggio 1926, n.895, che proroga i termini dall'art. 2 del R.D. L. 22 maggio 1924, n.751;
- R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree Protette, e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. 5 giugno 1995, Istituzione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

<u>regionale</u>

- l.r. Lazio 28 ottobre 2002, n. 39, Norme in materia di gestione delle risorse forestali
- regol. reg. Lazio 18 aprile 2005, n. 7, Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39
- l.r. Marche 23 febbraio 2005, n. 6, Legge forestale regionale
- l.r. Marche 1 luglio 2008, n. 18 (e succ. modif. e integr.), Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali
- 1.r. Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche. Esercizio delle funzioni amministrative.
- l.r. Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 3, Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.

B) MODALITA' DI PASCOLO SOSTENIBILE

B1. DEFINIZIONE DI PASCOLO

Oggetto delle presenti Linee Guida sono i pascoli situati all'interno del Parco nazionale Gran Sasso-Laga, di proprietà, in massima parte, dei comuni o delle amministrazioni separate beni d'uso civico. Le stesse linee guida sono tuttavia applicabili, dagli enti interessati, anche alle porzioni dei pascoli di loro proprietà situate al di fuori del territorio del Parco.

Si intendono per "pascoli" quelli così definiti dalla normativa vigente, salve eventuali future modificazioni.

B2. FIDA E ASSEGNAZIONE/CONCESSIONE DEI TERRENI AI CITTADINI AVENTI DIRITTO

La fruizione a pascolo delle terre della comunità locale deve rispondere, da un lato, a interessi pubblicistici di preservazione degli habitat, così come individuati dalla normativa dell'Unione europea e dello Stato italiano; dall'altro, alle esigenze degli allevatori di utilizzare la prateria come pascolo. Da qui l'esigenza di adeguare gli strumenti di gestione dei pascoli, al fine di consentire la programmazione di organizzazioni aziendali economicamente sostenibili e favorire l'accesso degli allevatori alle politiche comunitarie e regionali di sostegno dello sviluppo rurale.

A tal fine è opportuno che Comuni e Asbuc aggiornino i dati catastali con le superfici reali di pascolo, al netto dei territori ricolonizzati dalla macchia ovvero dei terreni in condizioni critiche che li rendono inutilizzabili (ad es., terreni con profondi segni di dilavamento).

L'utilizzo del demanio civico pascolivo avviene a vantaggio dei cittadini del Comune sia mediante il pagamento della tassa di fida, oppure dietro assegnazione/concessione in utenza. Esaurite le procedure di fida e di assegnazione/concessione, i pascoli residui sono dati in affitto ad allevatori residenti e non residenti mediante la procedura di "vendita delle erbe esuberanti".

L'accesso mediante fida si svolge per mezzo di avviso annuale riservato ai cittadini del Comune o della frazione: essi, per legge, hanno diritto di accedere ai pascoli, siano imprenditori agricoli professionali (I.A.P)², Coltivatori Diretti (C.D.)³ o semplici cittadini possessori di animali. Tutti presentano una domanda per l'accesso ai pascoli.

La procedura si conclude con l'assegnazione a ciascun allevatore di uno o più lotti funzionali di superficie, sulla base delle necessità dichiarate nelle domande inviate (in primo luogo, sulla base del numero di capi da immettere al pascolo). A tale fine, il Comune o la ASBUC individua una o più zone, sufficientemente dimensionate, al netto delle tare, per coloro che ne hanno fatto domanda, ma tenendo conto anche di eventuali successive necessità. L'Amministrazione autorizza il pascolo e riscuote la fida sulla base di una tariffa stabilita per ciascun capo immesso al pascolo.

E' opportuno promuovere accordi tra Comuni e Asbuc per uniformare la procedura di fida, anzitutto nei tempi

E' opportuno altresì promuovere protocolli di intesa tra Comuni limitrofi, al fine di evitare sperequazioni tra gli stessi nell'ammontare della fida.

² Ai sensi del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.

³ Ai sensi dell'art. 48 della Legge 2 giugno 1961, n. 454 e s.m.i.

Agli allevatori che dei pascoli fanno un uso professionale e che intendono, conseguentemente, programmare la propria attività garantendosi una superficie sufficiente alle necessità aziendali, i Comuni e le ASBUC possono concedere in utenza ("assegnare", secondo l'espressione comune), su richiesta, determinate porzioni di pascolo calcolate in UBA per ettaro. L'ente gestore del pascolo delibera la assegnazione/concessione, per uno o più anni e stabilisce un canone per ettaro, trasmettendo la propria delibera agli uffici competenti della Regione nel cui territorio il pascolo ricade, per l'approvazione di competenza.

La assegnazione/concessione di cui sopra è sempre subordinata a rinnovo annuale, dipendente dall'esito positivo di verifiche volte in ogni caso ad assicurare la continuità della presenza sul territorio e la sostenibilità delle attività di allevamento e di pascolo (ad es. modalità di gestione dei terreni affidati, esistenza e consistenza delle bestie al pascolo, necessità della collettività di fruire del demanio, ecc.).

La assegnazione/concessione contiene l'indicazione dei fogli e delle particelle catastali relativi a ciascun lotto assegnato. Ciò consente un miglior controllo del corretto utilizzo dei pascoli, nonché l'accesso ai contributi PAC.

E' opportuno favorire la assegnazione/concessione dei pascoli ai soggetti che svolgono l'attività di allevamento del bestiame con la qualifica di I.A.P. o di C.D.

Gli enti gestori dei pascoli possono prevedere di svolgere contemporaneamente le due procedure di fida e di assegnazione/concessione.

Comuni e Asbuc individuano criteri che in ogni caso salvaguardino la continuità della presenza sul territorio e la sostenibilità delle attività di allevamento e di pascolo.

E' opportuno altresì favorire i piccoli allevatori quando gestiscono insieme un pascolo unendo il loro bestiame.

E' opportuno, infine, promuovere intese fra i proprietari rispetto al valore standard dell'affitto di terreni di proprietà privata situati fra due terreni assegnati allo stesso allevatore, al fine di evitare speculazioni. Pur trattandosi in questo caso di terre private e non civiche⁴ la questione è complementare alla disciplina prevista per le terre civiche.

B3. AFFITTO DEI PASCOLI - "VENDITA ERBE ESUBERANTI":

I Comuni o le Asbuc, una volta soddisfatti i diritti dei cittadini mediante la fida e la assegnazione/concessione, procedono alla vendita delle erbe esuberanti dei terreni pascolivi residui.

E' opportuno prevedere affitti annuali anziché pluriennali, al fine di verificare anno per anno le esigenze degli allevatori locali. Le esigenze degli allevatori locali non possono essere pretermesse poiché essi vantano un diritto reale sulle terre civiche; la vendita delle erbe esuberanti ha carattere residuale rispetto al bando per la fida e all'assegnazione/concessione.

E' possibile una vendita pluriennale delle erbe esuberanti, ma con rinnovo annuale, e sempre se condizionata -come nel caso della assegnazione/concessione- all'esito positivo di verifiche sulle modalità di gestione dei terreni venduti, sull'esistenza e consistenza delle bestie al pascolo, sulle necessità della collettività di fruire del demanio, ecc.

E' opportuno uniformare i *tempi del bando* di vendita delle erbe esuberanti in tutti i Comuni del Parco, nonché promuovere intese tra i Comuni nella fissazione del canone dell'affitto.

E' possibile favorire nella vendita delle erbe esuberanti gli allevatori che siano in possesso di particolari requisiti funzionali alla tutela dell'ambiente o all'inclusione sociale, da considerare come criteri che integrano quello della migliore offerta economica. Ad esempio: iscrizione

⁴ Le terre private e non civiche sono quelle che vengono prese in affitto dagli allevatori per completare i compendi pascolivi ottenuti con la fida o con la assegnazione/concessione.

volontaria del bestiame a controlli sanitari aggiuntivi, funzionali alla miglior tutela dei capi e dell'intero patrimonio faunistico del parco; allevatori giovani o che si avvalgano della prestazione d'opera di categorie protette; titolari di aziende agricole con sede in comuni montani dell'area del parco fortemente spopolati ed economicamente marginali; esclusione per coloro che siano morosi nel pagamento dell'affitto dovuto per le annate precedenti che non siano incorsi in sanzioni penali e amministrative per violazioni concernenti la normativa a tutela della flora e di habitat di interesse comunitario.

I Comuni e le Asbuc possono *reinvestire i proventi* degli affitti nella manutenzione dei pascoli, in percentuali che saranno stabilite dagli enti stessi e sulla base di un programma di priorità concordato con gli allevatori⁵, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti per tempo.

Il canone di locazione è uguale per chiunque partecipi al bando.

E' necessario incrementare le forme di *controllo della reale utilizzazione del pascolo* da parte del concessionario dopo l'assegnazione⁶.

B4. CARICO BESTIAME

Opportunità di mantenere i criteri stabiliti dall'AGEA (indispensabile anche per ottenere i vari tipi di contributi).

B5. TEMPI DI MONTICAZIONE

Ai fini della migliore preservazione della qualità dei pascoli è necessario ripristinare le quote e il periodo per la monticazione in base all'altitudine e alla qualità dei terreni, alla situazione metereologica dello specifico anno, alle specificità di ciascun territorio.

Per i <u>pascoli estivi</u> è opportuno prevedere un margine di flessibilità di alcune settimane per la fine della monticazione con specifiche proroghe se sussistono le condizioni climatiche favorevoli, relativamente al pascolo richiesto.

L'ente gestore del pascolo, sulla base delle istanze degli allevatori interessati, inoltra la richieste di proroga all'Ente Parco. Tali richieste debbono essere trasmesse con adeguato anticipo per permette all'Ente Parco una opportuna valutazione e risposta. Tale risposta ha valore di parere prima dell'approvazione del Piano e del Regolamento del Parco e di "nulla-osta" a Piano del Parco e Regolamento vigenti.

I tempi di monticazione condivisi, indicativi salvo diverse disposizioni regionali, consentono di rispettare l'indicazione dell'estensione temporale di 5 mesi tramite il sistema delle deroghe, e sono i seguenti:

- < 1000 mt : da 15 aprile a 30 novembre
- da 1000 mt a 1600 mt: da 15 maggio a 31 ottobre
- da 1600 mt a 2100 mt: da 1 giugno a 15 ottobre
- > 2100 mt: non si pascola mai (praterie primarie con produttività trascurabile ed habitat estremamente delicati e meritevoli di tutela)

⁵ V. ad es. art. 6, c. 6, l.r. Abruzzo n. 25/1988: prevede l'obbligo di reinvestire il provento di ogni concessione (sia dell'affitto che della fida) anche per "l'incremento e lo sviluppo socio-economico del demanio civico".

⁶V. art. 42, comma 10, della l.r. Abruzzo n. 3/2014: "Nei pascoli naturali di proprietà degli enti pubblici il pascolamento può essere effettuato solo dal bestiame di proprietà del concessionario o aggiudicatario. Questi ultimi non possono a nessun titolo concedere a terzi l'utilizzazione del pascolo a pena di revoca della concessione". Chi compra le erbe esuberanti è costretto, in Abruzzo, a pascolare col proprio bestiame, altrimenti, sesub-concede, perde la concessione. I regolamenti potrebbero disciplinare controlli periodici da parte dell'autorità di polizia comunale e di qualunque autorità giudiziaria compreso CTA/CFS. E' importante che la superficie presa a pascolo sia effettivamente pascolata da un congruo numero di animali, sia per evitare l'aggiramento di questa norma, sia per garantire una effettiva conservazione del pascolo. Questo si ottiene chiedendo agli offerenti di dichiarare quanti capi, e di che specie, intendono immettere al pascolo. L'affitto avrà ad oggetto, così, un pascolo di estensione corrispondente, cioè né troppo esigua, né troppo ampia.

Per i <u>pascoli invernali</u>, ogni Comune o ASBUC individua (tramite cartografia), in accordo con l'Ente Parco, delle aree situate nelle immediate prossimità degli acquartieramenti invernali delle greggi e delle mandrie da destinare al pascolo invernale; tali pascoli potranno essere utilizzati alle seguenti condizioni:

- non devono essere pascolati in estate,
- devono essere utilizzati esclusivamente quando il tempo meteorologico lo consente.

Tale strategia consente di valorizzare altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio e di avere approvvigionamento foraggero ausiliario in inverno, permettendo la crescita indisturbata delle erbe in estate (che rimangono sulla prateria e vengono mangiate secche -come fosse fieno- in inverno).

B6. CUSTODIA E RICOVERI

Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente: Comuni e Asbuc individuano criteri per stabilire il numero massimo di capi affidabile a ciascun custode, anche sulla base delle caratteristiche del territorio (morfologia, ecc.).

A tal fine è opportuno valorizzare forme di autocontrollo, ponendo a carico degli allevatori l'onere di individuare forme di guardiania o altri sistemi di controllo che siano idonei ad evitare lo sconfinamento e a proteggere gli animali;

Sui pascoli e negli stazzi temporanei le recinzioni e le tensostrutture devono essere non cementati al suolo.

Nei regolamenti può essere prevista la possibilità per i sindaci di chiedere la sostituzione del custode di una mandria, nel caso in cui questo si riveli inadempiente o inadeguato alla custodia

B7. SCONFINAMENTI

I regolamenti degli enti tengono presenti le seguenti casistiche: a) pascolo abusivo (sempre vietato); b) sconfinamento, inteso come stazionamento stabile e reiterato nel tempo di capi di bestiame in terreni altrui in conseguenza del loro abbandono(vietato perché equiparabile al pascolo abusivo);c) introduzione o abbandono di animali in mandria o in gregge nel fondo altrui (vietato); d) stazionamento temporaneo di singoli capi di bestiame su terreni altrui non per fini di pascolamento (ammissibile)⁷.

I regolamenti si ispirano ai seguenti criteri:

- incrementare i controlli a campione in determinati periodi dell'anno, oltre a quelli già previsti nell'ambito degli obblighi di autorità giudiziaria, CTA/CFS, carabinieri, polizia municipale, ecc.;
- incentivare la collaborazione dei proprietari dei terreni in cui gli animali abbiano sconfinato per la segnalazione degli stessi al CFS;
- disincentivare gli sconfinamenti, oltre che con sanzioni amministrative, anche con forme di penalizzazione nelle successive assegnazioni di terreno (almeno nei casi di recidiva);
 - prevedere forme paragiurisdizionali di composizione bonaria delle liti.

⁷ L'art. 636 del codice penale punisce: in primo luogo, la semplice "introduzione" nonché l'"abbandono" di animali in gregge o in mandria sul fondo altrui; inoltre, con pena più grave, le stesse condotte, anche se riferite ad animali singoli, se poste in essereallo scopo di "far pascolare" gli animali; infine, con pena ulteriormente rafforzata, il caso in cui l'evento del pascolo, o di un danno, si sia effettivamente avverato. Dunque, l'unica fattispecie tollerata è l'introduzione o abbandono di capi singoli, non finalizzata al pascolamento. In ogni caso, si tratta di disciplina penale, sulla quale né i regolamenti locali, né quello del Parco, potrebbero incidere.

B8. NORME IGIENICO-SANITARIE

E' opportuno fornire indirizzi e indicazioni sulle buone pratiche del bestiame all'alpeggio.

Comuni e Asbuc autorizzano l'immissione al pascolo solo nel caso di rispetto delle norme igienico-sanitarie.

E' possibile prevedere forme di incentivo e *premialità* per chi svolge profilassi non obbligatorie e per chi aderisce volontariamente alle analisi a campione (sia prima che dopo la monticazione)⁸.

E' altresì opportuno rendere pubblici i dati rispetto alla consistenza, presenza e distribuzione indicativa e stato sanitario sulla fauna selvatica.

E' opportuno, infine, favorire, in casi di particolari criticità, l'attivazione di tavoli tecnici tra Parco, amministrazioni locali e allevatori per concordare le migliori strategie di risoluzione dei problemi.

⁸ Ad esempio si può prevedere un punteggio maggiore da attribuire agli allevatori nei bandi per l'affidamento dei pascoli eccedenti o per qualsiasi altro bando che possa riguardare l'attività del pascolo.

C) CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PRATERIE E DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO AL PASCOLO

C1) PRINCIPI GENERALI

Promuovere il coinvolgimento degli allevatori:

- nella segnalazione di beni, luoghi e sentieri del territorio che richiedono interventi, anche attraverso mappe di comunità ed anche nella prospettiva di eventuali futuri "Patti di collaborazione" per la cura condivisa (v. A1).
- nella manutenzione ordinaria delle strade e dei sentieri che conducono e attraversano i pascoli, al fine di impedire il passaggio sulla restante superficie e consentire così la migliore preservazione della prateria;
- nella ripulitura dei pascoli (ad esempio da ginepri, ginestre e rovi);
- nella manutenzione delle strutture assegnate (abbeveratoi, laghetti, tensostrutture, ecc.)⁹.

C2) STRUTTURE AMOBIVILI

Il Parco si impegna a fornire indicazioni su come realizzare le strutture amovibili a servizio dello stazzo, sulla base di criteri e procedure concordate con le amministrazioni locali e la Soprintendenza ai beni paesaggistici.

C3) ABBEVERATOI E PUNTI D'ACQUA

E' opportuno fare una mappatura del territorio per identificare le zone e i livelli di esigenza di acqua. E' altresì opportuno che gli enti gestori uniformino i periodi dei sopralluoghi (il periodo più adeguato è stato individuato nel mese di giugno).

E' necessario altresì individuare gli abbeveratoi esistenti definendone la legittima proprietà e individuandone i reali utilizzatori, in modo da poter programmare interventi di manutenzione che siano a carico di Comuni, Asbuc o Parco. Gli abbeveratoi così individuati, cartografati e con proprietà accertata, andranno concessi in uso (da Asbuc e Comuni) insieme al pascolo, al fine di assicurarne il corretto utilizzo da parte di chi ne ha la responsabilità e la restituzione nelle condizioni iniziali.

E' auspicabile altresì individuare sistemi per assicurare riserve idriche anche nei periodi di siccità; dare priorità agli interventi di manutenzione e ripristino di punti d'acqua già esistenti, stabilendo periodi fissi per i sopralluoghi volti a verificare la necessità di intervento; prevedere che la manutenzione ordinaria degli abbeveratoi resti a carico degli allevatori assegnatari e che la manutenzione straordinaria sia a carico invece delle ASBUC e dei Comuni.

Utili indicazioni in questo senso vengono anche dal d. Igs. 18 maggio 2001, n. 228, "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo", art. 14 (Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni): 1. "Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale".

C4) FENOMENI EROSIVI

Qualora si ravvisino fenomeni gravi di erosione deve essere interdetto l'utilizzo dell'area e si dovranno mettere in atto azioni per il ripristino della biodiversità e della produttività, anche in cooperazione con proprietari, assegnatari e altri Enti.

E' opportuno prevedere turnazione nell'uso dei pascoli entro una determinata zona pascoliva, al fine di prevenire i fenomeni erosivi.

D) MODALITA' DI TURISMO SOSTENIBILE

D1) GOVERNO DELLA PRESENZA TURISTICA NEI TERRITORI

Gli enti interessati concordano sull'opportunità di:

- aumentare gli interventi rivolti alla presenza turistica nel territorio del Parco: ad es., punti informativi efficienti (con periodi e orari di apertura ben individuati, materiale idoneo e aggiornato, ecc.), sistemi di cartellonistica comprensibili e che utilizzino materiale duraturo nel tempo, tipicizzazione della sentieristica, aree di parcheggio per auto e camper, ecc.;
- aumentare gli interventi rivolti più specificamente alla sicurezza: ad es., installare dissuasori di velocità in alcune strade critiche del Parco (ad esempio nel tratto Capannelle-Assergi), installare *rilevatori di velocità anche nei tratti di strada di proprietà privata* o di assegnatari maggiormente attraversati dalle auto o dalle moto¹⁰.

D2) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI RICAVATI DAL PASCOLO

E' opportuno:

- agevolare la cooperazione anche ristretta fra produttori con caratteristiche simili, nonché fra produttori, ristoratori e albergatori;
- individuare piccole strutture di vendita nel Parco;
- favorire l'avvio di imprese (in particolare di giovani) ispirate a metodi di agricoltura biologica e a modelli di sostenibilità ambientale.
- favorire la promozione dei prodotti tipici del Parco

¹⁰ Questo intervento potrebbe ridurre i casi di incidenti e dunque le spese sostenute dagli allevatori per risarcire i danni causati dai propri animali, che spettano comunque ai proprietari.

E) ATTIVITA' DI PROMOZIONE E GARANZIE

E1) STRUMENTI PARTECIPATIVI

E' opportuno che i vari enti competenti a regolamentare il pascolo (Comuni, Asbuc, Parco) prevedano e formalizzino modalità di confronto stabili con altri soggetti (privati, istituzioni, organizzazioni, ecc.) coinvolti nell'esercizio e nel controllo delle attività di pascolo

E' opportuno altresì realizzare una mappa degli attori coinvolti nel processo partecipativo¹¹.

E2) CLAUSOLE VALUTATIVE

Tutti i soggetti competenti, in accordo con il progetto LIFE PRATERIE, dovrebbero regolamentare l'attività di pascolo e sperimentare l'applicazione delle norme adottate.

Tale regolamentazione dovrebbe prevedere l'utilizzo di clausole valutative¹².

Contenuto della clausola valutativa in <u>fase sperimentale</u>:

- il Regolamento resterà in vigore almeno per un anno, utile a verificarne gli effetti per una intera stagione di pascolo;
- al termine della fase di sperimentazione si valuteranno l'impatto e gli effetti prodotti e si introdurranno le eventuali modifiche/integrazioni che appariranno necessarie;
- se dopo la valutazione il Regolamento non verrà confermato, con o senza modifiche, attraverso l'approvazione di un nuovo atto, lo stesso si intenderà decaduto.

•

Indicazioni per il contenuto e la struttura della clausola valutativa

Al fine di facilitare l'applicazione ed ottimizzare i risultati della clausola, nella stesura della stessa sarebbe utile seguire uno schema tripartito incentrato sulla necessità di indicare con chiarezza e comprensibilità:

- Quali sono gli obiettivi che si intende monitorare e/o le azioni prescritte nel regolamento di
 cui si vuole procedere a verificare lo stato di attuazione (lo spazio di testo della clausola
 valutativa può costituire un'opportunità per rafforzare o spiegare ulteriormente i concetti
 contenuti nella sezione "Principi e finalità", e soprattutto per raccordarli al piano della
 valutazione);
- Quali sono i soggetti del processo di valutazione, i 'quesiti valutativi' (volti a comprendere se il regolamento produce effettivamente gli effetti previsti e desiderati), e lo strumento conoscitivo mediante il quale si prevede di diffondere l'informazione sugli esiti della valutazione (rapporto, relazione, etc.);

¹¹ Si potrebbe stabilizzare lo strumento dei Protocolli di intesa fra il Parco e i Comuni. Si potrebbero inoltre prevedere strumenti di consultazione periodica per aree più piccole ed uniformi in modo da ascoltare le esigenze di ogni singola zona in base alle proprie specificità.

¹² Si tratta di particolari previsioni volte ad introdurre strumenti di valutazione dell'impatto e dell'efficacia della disciplina adottata. Il loro utilizzo è sempre più raccomandato dall'OCSE al fine di consentire la raccolta ed elaborazione di informazioni selezionate da parte dei soggetti incaricati dell'attuazione dei futuri regolamenti. Il pregio di predisporre queste informazioni consiste nella possibilità di rendere conoscibili tempi e modalità d'attuazione dell'intervento, porre in evidenza punti di criticità emersi in fase di sperimentazione, sottoporre a valutazione gli esiti dell'intervento ed i relativi impatti, con particolare riferimento agli obiettivi e alle finalità sanciti nei regolamenti.

• Quali sono i metodi e le tecniche con cui verrà effettuata la valutazione, possibilmente ricorrendo al coinvolgimento dei destinatari e degli interessati.

In sede di scrittura della clausola questo schema articolato in tre parti può venire trasfuso in tre corrispondenti commi, con il fine di rendere meglio identificabili gli elementi rilevanti.

